

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 139 del 05/02/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**CONVENZIONE TRA L'ASST VALLE OLONA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MILANO PER ATTIVITA' DIDATTICO-FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista la D.G.R. n. VII/20950 del 16.2.2005 “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie”;

Vista la nota del 24.1.2018 prot. n. 3799 con cui questa ASST ha comunicato all’Università degli Studi di Milano il proprio interesse alla stipula della convenzione per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica presso la S.C. Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Richiamata la corrispondenza intercorsa e, da ultimo, il testo di convenzione, approvato dall’Università con e-mail del 23.1.2019;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Vista la proposta n. 107/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare il testo della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per attività didattico-formativa della Scuola di Fisica Medica, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi, Direttore Medico del P.O. di Gallarate in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 107/2019 del Responsabile della S.S. Internal Audit e Tirocini:

1° - per tutto quanto esposto in premessa, di stipulare con l’Università degli Studi di Milano formale convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica presso la S.C. Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, alle condizioni tutte contenute nel

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

testo di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, relativo all'imposta di bollo, sarà registrato al Conto Economico 714230010 "bolli e marche" del Bilancio dell'Azienda per l'esercizio 2019.

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRA UNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA MEDICA

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- l'ASST Valle Olona con sede in Busto Arsizio (VA), Codice Fiscale 03510190121, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Eugenio Porfido nato a Bergamo il 03.03.1956 domiciliato per la carica presso la sede sociale di Busto Arsizio- Via Arnaldo da Brescia n. 1; (di seguito indicato Ente convenzionato)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- o il D.M. 29.03.2006 - *Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;*
- o la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;*
- o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- o il D. Interministeriale n. 68 del 4.02.2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*

Premesso che

- o l'art.3 comma 3° del D.I. n° 68 del 4/2/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e

socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dell'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.lgs. 368/99;

o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari posti a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;

o l'Ente Convenzionato con nota del 24.01.2018 prot. n. 3799 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica in data 12.04.2018;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 28.05.2018;
- Senato Accademico in data 18.09.2018.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente

accordo.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio meglio specificata nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13, comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 5

Attività formativa

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti

con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Modalità e termini dell'attività formativa

Gli specializzandi tenuti a frequentare la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero di **Busto Arsizio**, posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente/Azienda Ospedaliera, nonché con il responsabile della S.C. di **Fisica Sanitaria** convenzionato.

Il dirigente responsabile della S.C. di **Fisica Sanitaria** convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare la S.C. di **Fisica Sanitaria** convenzionata.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa

vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'A.S.S.T., potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del D. Interministeriale n° 68/2015.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81,

che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli stessi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10/08/2018, n. 101, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria informativa consultabile sul sito internet istituzionale.

L'Ente Convenzionato nomina gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., sotto la sorveglianza del Responsabile della Struttura presso la quale svolgeranno le attività didattico-formative. Tale Responsabile vigila sul rispetto, da parte dello specializzando e del tutor, dei principi e dei compiti impartiti con l'atto di nomina.

L'informativa dell'A.S.S.T. Valle Olona è consultabile sul sito aziendale www.asst-

valleolona.it alla sezione Privacy.

L'informativa dell'Università degli Studi di Milano è consultabile nella sezione Privacy del sito istituzionale www.unimi.it.

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 12

Durata

La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 3 anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo da perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza.

Circa il periodo temporale intercorso dalla scadenza della precedente convenzione e sino alla stipula della presente, nelle more del rinnovo, le parti danno atto che i rapporti sono estesi anche al suddetto periodo temporale e che proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 13

Recesso

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale

scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Imposte

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 2016/610 del 07/01/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio.

Milano, li

per L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Elio Franzini

per L'ASST VALLE OLONA

IL DIRETTORE GENERALE

Eugenio Porfido

Allegati:

- Allegato "A"

ALLEGATO A

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FISICA MEDICA**

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE
DELLA SCUOLA

Struttura Complessa di Fisica Sanitaria

CODICE NSIS¹ U.O.

DIRETTORE U.O.

Dott. Lorenzo Bianchi

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

ASST della Valle Olona

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	

Radiodiagnostica Si

Radioterapia Si

Medicina Nucleare Si

Prestazioni/Attività assistenziali svolte presso l'U.O./Servizio:

¹ NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

Prestazioni/Attività Assistenziali	Volume annuo
piani di trattamento per terapie con fasci esterni	N. 600
piani di trattamento per brachiterapia	N. 20
piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi	N. 100
piani di trattamento per almeno una tecnica speciale di trattamento	N. 150
sessioni di misura e controllo per: taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico	N. 40
controlli di qualità dei radiofarmaci, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcati	N. 12
controlli di qualità sulle apparecchiature	N. 400
valutazioni di qualità su materiale radiografico e sistemi per radiografia digitale	N. 120
interventi per la misura di livelli diagnostici di riferimento	N. 60
controlli di qualità su tomografi a risonanza magnetica nucleare ed ecografi	N. 40
applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati	SI
trasferimenti in rete di immagini biomediche	SI
Progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche	-
progetti e verifiche di barriere primarie e secondarie per sorgenti a raggi X e acceleratori per radioterapia	N. 6
verifiche di radiazione di fuga e misure di esposizione per sorgenti a raggi X	N. 150
valutazioni di dosimetria personale	N. 3000
spettrometria di neutroni; dosimetria neutronica; dosimetria di particelle ad energia elevata	N. -
mappature di campi elettromagnetici attorno ad impianti RM ₂ , ciclotroni, apparecchiature per diagnostica e terapia	N. 4

Timbro e firma del legale rappresentante dell'Ente

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE
 ASST della Valle Olona
 STRUTTURA COMPLESSA DI FISICA SANITARIA
 IL RESPONSABILE
 Dott. LORENZO BIANCHI



31 OTT 2018

IL DIRETTORE SANITARIO
 (Dr.ssa Caterina Maria Tridico)